

## **STATUTO**

della società "MC - LINK S.p.A." con sede in Trento.

### **CAPO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

#### **Articolo 1**

##### **(Denominazione)**

La Società avente denominazione "MC - LINK S.p.A." è regolata dal presente statuto.

#### **Articolo 2**

##### **(Sede)**

La Società ha sede in Trento e sede secondaria in Roma; essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, rappresentanze, stabilimenti, depositi e simili anche altrove ed esercitare la propria attività sia in Italia che all'estero.

#### **Articolo 3**

##### **(Durata)**

La Società avrà la durata dalla sua legale costituzione fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050); tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 4**

##### **(Oggetto)**

La Società ha per oggetto:

- la prestazione di servizi telematici e di telecomunicazioni;
- lo studio, l'implementazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'installazione, la fornitura a terzi, la manutenzione e la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni, realizzate con qualsiasi supporto trasmissivo, e lo studio, lo sviluppo e la manutenzione del software, nonché la predisposizione di una rete commerciale, distributiva e di assistenza, il tutto finalizzato alla prestazione, sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, di servizi di telecomunicazioni di qualunque genere, fissi e mobili, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la telefonia vocale, la trasmissione di messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto quali la telefonia per gruppi chiusi di utenti od altri servizi multimediali o interattivi;
- la creazione, la redazione, la commercializzazione e distribuzione di "banche dati";
- l'edizione, la redazione, traduzione, pubblicazione, diffusione e vendita anche per via telematica di riviste, libri e pubblicazioni specializzate, sia ad elevato contenuto culturale che a carattere commerciale; gestione di tutti i servizi connessi all'attività editoriale, con esplicita esclusione dei giornali quotidiani;
- organizzazione di laboratori di studio, ricerca, sviluppo, ed esecuzione di misure nei settori: trasmissione dei dati, telefonia, elaborazione dati, acustica, elettroacustica, elettrotecnica, elettronica, televisione, radiodiffusione, misure del tempo, controllo analogico e numerico, musicale, ed altri settori connessi o collegati principalmente all'attività dei servizi di telecomunicazione, telematici ed editoriali, con possibilità di effettuare studi per conto terzi.

Acquisto, sviluppo diffusione e vendita di apparecchiature elettroniche per la trasmissione ed elaborazione dati, componenti elettronici, elettroacustici, elettrici, meccanici e scatole di montaggio nei predetti settori; corsi di formazione nel settore dell'informatica in generale e trasmissione dati.

Al solo fine di raggiungere lo scopo la Società potrà:

- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo

sociale;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese e società od enti con oggetto uguale, affine e complementare al proprio;

- prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali, consentendo iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui con attività esclusivamente strumentali, non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico.

## **CAPO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

#### **Articolo 5**

##### **(Capitale sociale)**

Il capitale sociale è di Euro 2.815.515,75 (due milioni ottocentoquindicimila cinquecentoquindici virgola settantacinque centesimi) diviso in numero 3.236.225 (tre milioni duecentotrentasei mila duecentoventicinque) azioni del valore nominale di Euro 0,87 (zero virgola ottantasette) ciascuna.

L'assemblea straordinaria dei soci del 1 febbraio 2013 ha deliberato:

1. di emettere massimi n. 324.000 (trecentoventiquattromila) warrant abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dalla sottoscrizione della Prima Tranche dell'aumento di capitale di cui al superiore punto 1 e quindi di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile e con esclusione del diritto di opzione, per un importo di massimi nominali Euro 140.940,00 (centoquarantamilanovecentoquaranta/00), mediante emissione di massime n. 162.000 (centosessantaduemila) azioni di compendio, aventi ciascuna valore nominale di Euro 0,87 (zero virgola ottantasette centesimi) cadauna, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei "warrant", ad un prezzo unitario di emissione, calcolato avuto riguardo anche al capitale economico della Società, pari ad Euro 9,05 (nove virgola zerocinque centesimi) cadauna, comprensivo del sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei "warrant", con termine ultimo di sottoscrizione al 13 febbraio 2015;

2. di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e comunque sempre in forma scindibile, per massimi nominali euro 62.640 (sessantaduemilaseicentoquaranta), mediante emissione di massime n. 72.000 (settantaduemila) nuove azioni ordinarie aventi ciascuna valore nominale di euro 0,87 (zero virgola ottantasette centesimi), godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, cod. civ., a servizio di un piano di stock option rivolto ai dirigenti della Società Signori Anna Rita Fratini, Gianmaria Bertanzon e Giuseppe Pacitto, con termine ultimo di sottoscrizione al 1 febbraio 2018, nel rispetto dei seguenti vincoli minimi:

a. il numero di opzioni da offrire, nell'ambito del piano di stock option, a ciascun dirigente non potrà attribuire il diritto di sottoscrivere un numero di azioni ordinarie di nuova emissione maggiore di 24.000 (ventiquattromila);

b. il prezzo di emissione delle azioni eventualmente sottoscritte in esecuzione del piano sarà pari ad euro 7,65 (sette virgola sessantacinque centesimi) cadauna;

c. i diritti di opzione saranno personali, non cedibili inter vivos, esercitabili entro i 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare e legati alla sussistenza del rapporto di lavoro;

conferendo ampia delega al Consiglio di Amministrazione affinché rediga ed approvi uno o più regolamenti disciplinanti il Piano di stock option fermi rimanendo i vincoli minimi di cui alle precedenti lettere a., b. e c..

In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

Viene fatto espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni delle

leggi speciali in materia.

## **Articolo 6**

### **(Azioni)**

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione della Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea, salva la facoltà di impugnativa garantita al socio per legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM"). In caso di negoziazione sull'AIM le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione concentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

## **Articolo 7**

### **(Partecipazioni rilevanti e OPA Endosocietaria)**

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano ammessi sull'AIM si applica la "disciplina sulla Trasparenza" prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 5% del capitale sociale con diritto di voto, è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.

Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale è tenuto ad osservare il suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione rispetto alla seguenti soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM e a partire da tale data di ammissione, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF e dei regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria ai sensi del precedente comma, nei termini previsti dalla disciplina ivi richiamata, comporta la sospensione del diritto

di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le controversie relative allo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio dei probiviri istituito da Borsa Italiana S.p.A. denominato "Panel".

#### **Articolo 8**

##### **(Versamenti)**

I soci potranno effettuare a favore della Società versamenti in denaro in conto capitale in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'organo amministrativo potrà altresì richiedere ai soci e questi potranno conseguentemente concedere alla Società dei finanziamenti. Tali finanziamenti si presumono infruttiferi di interessi, salvo che non siano stabilite con deliberazione dell'organo amministrativo l'onerosità del mutuo e la misura degli interessi dovuti dalla Società.

#### **Articolo 9**

##### **(Obbligazioni e strumentalizzazioni)**

La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge, anche convertibili e "cum warrant" e "warrant" ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni e strumenti finanziari, anche convertibili nei termini previsti dalla legge, a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

### **CAPO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 10**

##### **(Assemblea degli azionisti)**

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

#### **Articolo 11**

##### **(Intervento e rappresentanza in Assemblea)**

L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

Qualora le azioni della Società siano negoziate nell'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri anche non soci, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla Assemblea e la regolarità delle deleghe.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

## **Articolo 12**

### **(Convocazione)**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi a scelta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "II Sole 24 Ore" o il "Corriere della Sera" o "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in prima convocazione. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

## **Articolo 13**

### **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione e seconda convocazione con le maggioranze di legge.

## **Articolo 14**

### **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con le maggioranze di legge.

## **Articolo 15**

### **(Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di questi, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea.

L'Assemblea designa il segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

## **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 16**

#### **(Consiglio di Amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, scelti anche fra persone non socie, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può accertare la sussistenza, in capo ad uno o più amministratori, dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) codice civile.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in numero non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la Presidenza del Consiglio.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i membri del consiglio di amministrazione.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (in seguito la "lista di minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a). A tal fine non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno

pari a quella richiesta per la presentazione di liste ai sensi del presente articolo. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura. Fermo restando quanto precede, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (diversi dall'amministratore tratto dalla lista di minoranza), il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, anche al di fuori delle liste di cui al presente articolo 16, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. Qualora dalla lista di minoranza non residuino dei candidati eleggibili e disposti ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 c.c. L'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea e quello nominato dall'Assemblea dura in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l'amministratore da esso sostituito.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

#### **Articolo 17**

##### **(Cariche sociali)**

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un Presidente e due Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal Vice Presidente più anziano di età, e, in assenza anche di questi, dall'altro Vice-Presidente; qualora nessuno dei due Vice Presidente possa assumere le funzioni di presidenza, queste saranno esercitate dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio. Il Consiglio può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Comitati interni composti da suoi membri, determinandone il numero e delegando ad essi parte delle proprie attribuzioni, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio.

#### **Articolo 18**

### **(Riunioni del Consiglio)**

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 17, lo giudichi necessario.

Il Presidente è altresì obbligato a convocare entro il termine massimo di 30 giorni il Consiglio di Amministrazione su richiesta motivata anche di un solo consigliere.

La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun amministratore e sindaco, per lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, a mezzo fax, e-mail o telegramma almeno due giorni prima della riunione.

In assenza di regolare convocazione, le riunioni del Consiglio saranno comunque valide con la presenza di tutti i suoi membri e dell'intero Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale siano presenti nello stesso luogo e, inoltre, tutti i partecipanti:

- possano essere identificati con certezza;
- siano posti in grado di partecipare ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti affrontati;
- siano posti in grado di ricevere, trasmettere e visionare documenti necessari alla partecipazione alle riunioni.

Qualora le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano tenute mediante mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente della riunione ed il Segretario.

### **Articolo 19**

#### **(Deliberazioni del Consiglio)**

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza o partecipazione di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o partecipanti.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario della stessa.

### **Articolo 20**

#### **(Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta, e salvo quelli che siano espressamente riservati dalla legge all'Assemblea.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea degli azionisti.

Nei casi di fusione e scissione della Società regolate dagli art. 2505 e 2505 bis Cod. Civ., le relative delibere saranno di competenza dell'organo amministrativo che dovrà rispettare le procedure e le regole previste nei citati articoli.

### **Articolo 21**

#### **(Compensi degli amministratori)**

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso che è stabilito dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del



Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 22**

### **(Rappresentanza sociale)**

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano di età e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, all'altro Vice Presidente.

La rappresentanza della Società, inoltre, spetterà agli amministratori delegati nei limiti delle attribuzioni conferite, ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti nei limiti della delega.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Articolo 23**

#### **(Composizione e nomina del Collegio)**

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3, c.c. - da accertarsi a cura del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda opportuno - il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina i rispettivi emolumenti.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato elencato per primo nella lista risultata prima per numero di voti sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista o qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza rispettare la presente procedura.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Articolo 24**

###### **(Revisore Legale)**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che vengono scelti e nominati, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

Qualora la Società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio o le azioni non siano negoziate sull'AIM e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato anche solo dal Collegio Sindacale e in tal caso esso sarà costituito da componenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **CAPO IV**

##### **BILANCIO DI ESERCIZIO**

##### **Articolo 25**

###### **(Esercizi sociali)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale con la relativa nota integrativa.

##### **Articolo 26**

###### **(Ripartizione degli utili)**

La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dedotta a favore del fondo di riserva una somma corrispondente alla ventesima parte di essi, sarà deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2433 Codice Civile.

##### **Articolo 27**

###### **(Pagamento dei dividendi)**

I dividendi sono pagabili presso la sede sociale o negli altri luoghi designati dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a vantaggio della Società.

L'Organo Amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433-bis cod. civ.

#### **CAPO V**

##### **RECESSO**

##### **Articolo 28**

**(Recesso)**

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 29**

**(Liquidazione della Società)**

In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dall'Assemblea degli azionisti, che ne determina poteri e compensi.

**Articolo 30**

**(Rinvio alle norme di legge)**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.